

CONVENZIONE

TRA

l'Azienda Ulss n. 2 Marca trevigiana, con sede in Treviso – Via sant'Ambrogio di Fiera n. 37 - (C.F./IVA 03084880263), nella persona del Dr. Francesco Benazzi, nato a Treviso (TV) il 02/03/1956, Direttore Generale dell'Azienda Ulss n.2 Marca trevigiana nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 191 del 30/12/2015
di seguito denominata l'“Azienda Ulss 2”;

E

l'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Treviso, di seguito denominato Ordine, con sede in Treviso, Via Cittadella della Salute n. 4, (C.F. 00540170263), nella persona del Dr. Luigino Guarini, nato a San Donaci (BR) il 10/08/1957, Presidente pro-tempore dello stesso *di seguito, più brevemente, l'“Ordine”;*
di seguito, congiuntamente, le “Parti”;

PREMESSO CHE

- a) l'Azienda Ulss 2 e l'Università di Padova convengono sull'esigenza di garantire la funzione di alta formazione propria dell'Università, di salvaguardare l'offerta formativa in ambito sanitario, di favorire la didattica e la ricerca con l'assistenza, ad esse compenstrate;
- b) tra l'Università di Padova e l'Azienda Ulss 2 fin dal 19 maggio 1992 sono stati stipulati atti convenzionali relativi all'apporto assistenziale dell'Università al sistema sanitario regionale ed è presente a Treviso personale universitario;

- c) l'Università di Padova, a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, ha attivato a Treviso alcune attività formative del Corso di laurea specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (ora Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia LM-41), avente sede a Padova, quali repliche di insegnamenti integrati attualmente già impartiti a Padova e destinati agli studenti del 4°- 5° e 6° anno del suddetto corso, in forza della convenzione sottoscritta in data 2 luglio 2007;
- d) per lo svolgimento di tali attività formative replicate, fino all'anno accademico 2019/2020 è stata annualmente sottoscritta con l'allora Azienda ULSS n. 9 di Treviso (dal 2017 Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana), apposita convenzione per regolare i rapporti tra le parti e definirne i rispettivi impegni ai fini della realizzazione e svolgimento delle attività formative presso i locali messi a disposizione dall'Azienda stessa;
- e) a partire dall'anno accademico 2020/2021, l'Università di Padova, con delibera del Senato Accademico del 21 gennaio 2020, su proposta della Scuola di Medicina e Chirurgia, ha approvato il Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia LM-41 a Treviso;
- f) successivamente, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, nelle sedute rispettivamente dell'11 e del 25 febbraio 2020 hanno approvato l'attivazione per l'a.a. 2020/2021 del predetto corso di laurea subordinandolo, come richiesto dalla Scuola di Medicina e Chirurgia, al concretizzarsi dell'impegno da parte della Regione del Veneto a sottoscrivere una convenzione per il finanziamento dei posti di docenza necessari a garantire l'accreditamento del corso;

- g) ai fini dell'incremento del numero di posti per le immatricolazioni al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, la legge regionale del Veneto n.10 del 14 aprile 2020 ha autorizzato la Giunta Regionale a stipulare una convenzione di durata quindicennale con l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana per sostenere l'attivazione del corso, da parte dell'Università medesima, a decorrere dall'anno accademico 2020/2021, presso le strutture messe a disposizione dall'Azienda ULSS 2, con assunzione da parte della Regione degli oneri derivanti dalla chiamata dei docenti di ruolo nonché dei docenti a contratto ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- h) la sopra citata legge regionale del Veneto è stata successivamente impugnata per incostituzionalità dal Consiglio dei Ministri;
- i) nelle more del giudizio di costituzionalità, il quale non produce di per sé effetti sospensivi per quanto concerne l'applicabilità delle norme impugnite, l'Università di Padova e l'Azienda Ulss n.2 ritengono comunque opportuno attivare il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - sede di Treviso al fine di istituire un polo di alta formazione medica;
- j) l'offerta formativa dell'Università a decorrere dall'anno accademico 2020/2021 ha previsto il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM 41) - Sede di Padova ed un nuovo Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM 41) – Sede di Treviso, ciascuno con un proprio ordinamento didattico e propri organi;
- k) in data 7 febbraio 2022, l'Università di Padova, la Regione del Veneto e

l'Azienda Ulss 2 hanno altresì rinnovato la convenzione quadro del 28 novembre 2006 disciplinante la collaborazione reciproca per le attività di assistenza, formazione didattica, ricerca biomedica e sanitaria da svolgersi presso le sedi dell'Azienda Ulss 2 nell'ambito delle repliche a Treviso delle attività formative del 4°, 5° e 6° anno del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - Sede di Padova, oltre a quelle dell'intero Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - Sede di Treviso, attivato con il primo anno di corso nell'a. a. 2020/2021;

l) visto l'avanzare del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - Sede di Treviso, l'Azienda Ulss 2 al momento non dispone di proprie strutture atte a soddisfare il fabbisogno di aule per lo svolgimento di tutte le attività didattiche programmate per l'anno accademico 2022 - 2023, in particolare quelle relative alle lezioni frontali previste per gli studenti del 1°- 2°e 3° del Nuovo Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia - Sede di Treviso, nonché per gli studenti del 6° anno del Corso di Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia (replica di Treviso);

m) l'Ordine è proprietario di un'immobile, sede dell'Ordine, ubicata in adiacenza al Presidio Ospedaliero di Treviso e facilmente raggiungibile dallo stesso, dotata di ambienti adeguati alle attività formative;

n) l'Ordine persegue e promuove azioni di sostegno alla formazione dei propri iscritti, ed in particolare dei medici di famiglia, dei pediatri di libera scelta convenzionati con l'ULSS 2 Marca Trevigiana e dei nuovi medici nonché di quanti, in generale, intendano approcciarsi alla professione medica;

o) l'Ordine e l'Azienda Ulss 2 assumono, altresì, l'impegno di sviluppare si-

nergie nella programmazione e gestione della formazione e nello sviluppo dell'e-learning, così come prospettato dagli Accordi Stato Regioni del 8.11.2007 e 5.11.2009 e dai conseguenti regolamenti applicativi

PRESO ATTO

- che la Direzione generale dell'Ulss ha chiesto all'Ordine dei Medici la disponibilità a continuare a cooperare con l'Azienda nel sostenere l'attività didattica descritta in premessa ed in particolare ad acconsentire l'utilizzo degli spazi presso la sede dell'Ordine per lo svolgimento delle lezioni agli studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e per i Medici in formazione Specialistica;

- che il Consiglio Direttivo dell'Ordine vista inoltre la Legge n. 3 del 11 gennaio 2018 che attribuisce ai Consigli degli Ordini delle professioni sanitarie anche il compito di *"promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti, anche in riferimento alla formazione universitaria finalizzata all'accesso alla professione"*, ha deciso ad acconsentire all'utilizzo temporaneo delle proprie aule-formazione per attività didattiche a favore degli studenti del Nuovo Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia – sede di Treviso, con il riconoscimento delle spese relative al funzionamento delle aule designate ad ospitare gli studenti;

- che è opportuno formalizzare tali intese provvedendo alla stesura di apposita convenzione;

- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 1204 del 23/06/2022, l'Azienda Ulss 2 ha approvato il presente schema di convenzione, autorizzando la sottoscrizione;

- che con Deliberazione dell'8 giugno 2022, l'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Treviso ha autorizzato la sottoscrizione della presente convenzione;

Tutto ciò premesso come parte integrante della presente scrittura privata

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 (Oggetto)

L'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Treviso concede all'Azienda Ulss n. 2 Marca trevigiana l'uso temporaneo, presso la propria sede in Via Cittadella della Salute n. 4 a Treviso – censita al Catasto Fabbricati in Sez. I , Fg. I^, Mapp. n. 2645 , di 3 aule attrezzate per attività didattiche con capienza per 2 aule di 90 posti ed per una di 70 posti, compreso l'uso delle attrezzature audiovisive fisse e dei servizi igienici annessi, per lo svolgimento delle lezioni per gli studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e corsi di Specializzazione Medica.

L'uso delle sale sarà consentito esclusivamente negli orari indicativamente dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.30, per il periodo corrispondente all'anno accademico dal 1 ottobre al 30 giugno dell'anno successivo, come meglio precisato in apposito calendario delle lezioni che verrà notificato tempestivamente dall'Ulss all' Ordine.

L'accesso ai locali sopra indicati sarà liberamente ed autonomamente consentito agli studenti ed ai docenti durante le lezioni della predetta fascia oraria.

ART. 2 (Durata della convenzione)

La convenzione avrà la durata di 3 (tre) anni accademici per l'utilizzo delle sale in oggetto e potrà essere rinnovata per ulteriori 5 (cinque) anni per

l'utilizzo esclusivo delle 2 aule da 90 posti, da notificarsi tramite provvedimento espresso dell'Azienda Ulss 2.

L'Azienda Ulss 2 s'impegna altresì affinché per gli ulteriori 5 anni rinnovabili, le aule oggetto di conduzione saranno occupate dagli studenti del 5° anno e 6° o 4° anno, alternativamente, del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia o corso specialistico.

Ulteriori rinnovi potranno avvenire esclusivamente a seguito di nuovi espressi accordi tra le parti.

La convenzione potrà essere disdetta in ogni momento per sopravvenute gravi circostanze o diversi accordi tra le parti, con comunicazione scritta tramite raccomandata o a mezzo pec agli indirizzi di seguito indicati, con preavviso minimo di mesi 6 (sei) per ambe le Parti.

ART. 3 (Impegni a carico dell'Ordine)

L'Ordine si impegna ad assicurare i seguenti servizi ed utenze:

- mettere a disposizione 3 sale attrezzate per attività didattiche avente una capienza di, rispettivamente, 90 posti per 2 aule ed 70 posti, compresi servizi igienici e aree di accesso di pertinenza;
- manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali;
- somministrazione di acqua, energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento dei locali;
- allontanamento rifiuti assimilabili agli urbani;
- Wifi, internet con caratteristiche tecniche da consentire la didattica telematica a distanza;
- assicurazione infortuni;

➤ parcheggio auto/bici docenti/studenti limitatamente a 50 posti auto, salvo necessità ordinarie (eventi/corsi di cui all'art. 4 della Convenzione), da comunicarsi con congruo preavviso agli indirizzi di seguito indicati;

➤ nel caso di futuri ulteriori sviluppi positivi della attuale situazione pandemica la ordinaria pulizia dei locali sarà assunta direttamente dall'Ordine, previa intesa con l'Azienda Ulss 2.

ART. 4 (Impegni a carico dell'Azienda Ulss 2)

Allo scopo di assicurare le misure di prevenzione e contenimento del contagio da Sars-Cov-2 nell'attuale fase di ripresa della didattica in presenza l'Azienda Ulss 2 garantisce:

➤ l'organizzazione delle attività di pulizia degli spazi messi a disposizione secondo gli standard previsti per legge;

➤ l'apertura e la chiusura dei locali secondo il calendario delle lezioni comunicato all'Ordine, assicurando una costante presenza del personale didattico e/o della Segreteria Universitaria durante tutto l'orario di utilizzo delle aule.

L'Azienda Ulss 2 per tutta la durata della presente convenzione, garantisce altresì:

➤ la messa a disposizione a semplice richiesta di una delle aule da 90 posti per lo svolgimento infrasettimanale dei corsi di formazione organizzati dall'Ordine per i propri iscritti, da comunicarsi con formula scritta agli indirizzi indicati all'art.6 che segue almeno 30 (trenta) giorni antecedenti la data di messa a disposizione;

➤ l'attivazione di opportuno servizio di raccolta per il ritiro dei rifiuti derivanti dall'utilizzo delle macchinette del caffè, a seguito dell'eventuale installazione

di queste ultime, da parte dell'Ordine.

ART. 5 (Contributo spese e pagamenti)

L'Azienda Ulss 2 si impegna a corrispondere per l'utilizzo temporaneo delle sale attrezzate e dei servizi igienici annessi un parziale rimborso spese omni-comprendivo di Euro 30.000,00 = per anno accademico.

Resta altresì a carico dell'Azienda Ulss 2 la spesa per l'eventuale attivazione di un servizio di raccolta rifiuti *ad hoc* derivante dall'installazione di macchinette del caffè a servizio degli studenti e dei docenti. Essendo a proprio carico l'utenza l'Azienda Ulss 2 provvederà autonomamente a sospendere il servizio nei periodi di inattività didattica.

In caso di mancato utilizzo delle Aule, determinato da particolari disposizioni statali per il contenimento della pandemia, le Parti si impegnano a conteggiare l'effettivo utilizzo degli spazi rideterminando in buona fede il rimborso delle spese sostenute.

Sempre le Parti si impegnano in buona fede a ridefinire il rimborso spese in base al variare del costo dell'energia elettrica, del riscaldamento ed il raffrescamento e nel caso di una diversa organizzazione del servizio di pulizie degli spazi messi a disposizione, in particolare quando lo stesso sarà assunto dall'Ordine.

Il rimborso spese sarà corrisposto in due rate, da versare rispettivamente entro il mese di febbraio ed il successivo mese di luglio di ciascun anno, a cui seguirà l'emissione di idonea quietanza di pagamento.

ART. 6 (Comunicazioni)

Per qualsivoglia comunicazione concernete la presente convenzione, le parti

eleggono il seguente domicilio ed i seguenti indirizzi e/o posta elettronica e posta certificata. Le Parti dichiarano altresì di seguito i rispettivi referenti aziendali.

Tutte le comunicazioni tra le parti, previste o richieste dal presente accordo o comunque necessarie in relazione ad esso, dovranno essere effettuate per iscritto - e comunicate mediante posta elettronica certificata, anticipata via e mail, ai seguenti indirizzi:

- Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana - U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali, Via Sant'Ambrogio di Fiera n. 37, 31100 TREVISO - Email: tecnico.treviso@aulss2.veneto.it PEC: protocollo.aulss2@pecveneto.it

Referente Aziendale:

il Direttore dell'U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali;

- Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Treviso, Via Cittadella della Salute n. 4 31100 – Treviso – Email: ordine@ordinemedicitv.org PEC: segreteria.tv@pec.omceo.it

Referente Aziendale:

il Presidente dell'Ordine o suo delegato.

Le Parti si impegnano, altresì, a dare puntuale applicazione/osservanza alla normativa sulla tutela della riservatezza ex D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

ART. 7 (Responsabilità utilizzo locali dell'Ordine)

L'Azienda Ulss 2 si impegna a rispondere di eventuali danni arrecati, ai locali e alle attrezzature dell'Ordine, da errato utilizzo e/o atti vandalici.

ART. 8 (Restituzione chiavi dei locali)

Con il termine delle lezioni relative all'anno accademico in corso l'Azienda

Ulss 2 si obbliga a restituire le chiavi di accesso ai locali concessi in uso.

ART. 9 (Modifiche alla Convenzione)

Qualunque modifica alla presente scrittura privata non potrà avere luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

ART. 10 (Disposizioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali)

Le Parti danno atto, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito Regolamento). I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del presente atto verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza alle prescrizioni di legge. L'Azienda Ulss2 Marca trevigiana potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al Contratto tramite il sito internet

- www.aulss2.veneto.it

esclusivamente in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge. Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati, si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente atto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento. Le Parti s'impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del presente

atto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 11 (Registrazione)

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso.

ART. 12 (Controversie)

Per eventuali controversie relative alla applicazione della presente convenzione, che non potessero essere risolte bonariamente, è competente il foro di Treviso.

ART. 13 (Rinvio)

Per quanto non previsto dalla presente convenzione le parti si richiamano alle norme del codice civile ed alle vigenti disposizioni di legge o ad altri diversi accordi sottoscritti tra le parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Treviso

Il Presidente

Dott. Luigino Guarini *

L'Azienda Ulss n. 2 Marca trevigiana

Il Direttore Generale

Dott. Francesco Benazzi *

*(Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. n. 82/2005)

La presente convenzione sarà efficace dal giorno di apposizione dell'ultima firma digitale.